SENT. N. 142/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere- relatore**

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24084** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 15 ottobre 2025 nei confronti di:

Trend Service s.r.l. (P. IVA 02325260442), con sede legale nel Comune di Porto San Giorgio (FM), via Meucci, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Tiburzi Elvio (C.F. TBRLVE76M20E783Y), nato a Macerata il 20/8/1976, residente a Montecosaro (MC), via Roma, n. 131, in proprio e nelle qualità di legale rappresentante pro tempore, amministratore e socio unico della "Trend Service s.r.l.";

entrambi difesi dall'avv. Filippo Polisena, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Porto Sant'Elpidio (FM), corso Umberto I, n. 418;

PEC: filippo.polisena@ordineavvocatifermopec.it;

visto l'atto di citazione ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 12 maggio 2026, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Filippo Polisena per i convenuti.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio la società Trend Service s.r.l. e Tiburzi Elvio, in proprio e quale legale rappresentante, amministratore e socio unico di tale società, "*per ivi sentirli condannare al pagamento: - in favore della Simest s.p.a. della somma complessiva di € 165.000,00, da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria; - in favore dello Stato delle spese del presente giudizio*".

II. In proposito, la Procura ha evidenziato che la vicenda, segnalata dalla Guardia di Finanza di Fermo con documentata relazione prot. n. 0037630 del 26/2/2024, afferisce ad un'ipotesi d'indebita percezione e susseguente distrazione dagli scopi prefissati, da parte della Trend Service s.r.l. (azienda specializzata nella produzione di parti in cuoio per calzature) e del suo amministratore e legale rappresentante Tiburzi Elvio, di somme materialmente erogate dalla Simest s.p.a. (società in mano pubblica, che svolge funzioni concernenti l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero), a titolo di:

- finanziamento agevolato (nella fattispecie per un importo ammesso di € 225.000,00), a valere sul Fondo Rotativo istituito dall'art. 2, comma 1, della L. n. 394/1981 e, nello specifico, sulla "Sezione Prestiti", di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021, oggetto di rifinanziamento con risorse provenienti dall'U.E. nell'ambito del P.N.R.R.;

- co-finanziamento a fondo perduto (nella fattispecie per l'importo ammesso di € 75.000,00), a valere su risorse provenienti dalla Sezione del suddetto Fondo denominata "Contributi", anch'essa sovvenzionata dall'U.E. nell'ambito del P.N.R.R.

Ciò premesso, la Procura ha illustrato i contenuti della richiesta di accesso al finanziamento, inoltrata in data 22/10/2021 alla Simest s.p.a. da parte del Tiburzi, legale rappresentante ed amministratore unico della Trend Service s.r.l., nell'ambito del Programma "*Next Generation EU*" e in relazione all'intervento "*Transizione digitale ed ecologica delle PMI e MIDCAP con vocazione internazionale*" (Mis. 1, Comp. 2, Inv. 5, Linea Progettuale "Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981").

In particolare, nella suddetta domanda veniva prospettato un progetto d'investimento concernente la realizzazione di un'attività di consulenza, finalizzata alla digitalizzazione dell'intero processo di transito dei materiali all'interno dell'azienda.

Infatti, nell'istanza si precisava che: "*La Trend Service s.r.l. produce componenti per calzature, che, a loro volta, sono composti da altri componenti più piccoli. Utilizzando dei tag attivi che vengono applicati a*

questi potremo tracciare il singolo pezzo in ingresso, che si andrà a comporre per diventare il nostro prodotto finito, che, a sua volta, avrà un tag attivo che andrà ad alimentare il magazzino del nostro cliente, anch'esso pronto per digitalizzare, mentre scaricherà il nostro magazzino di tutte le sue parti in uscita, oltre che fornire tutti gli elementi utili ai nostri sistemi contabili, che saranno anche loro integrati nel processo. Gli investimenti per la transizione digitale saranno legati ad un'attenta analisi dei consumi energetici attuali e ad una valutazione degli investimenti possibili, messi in prospettiva con il risparmio energetico che sarà possibile conseguire oltre che la riduzione dell'emissione di CO2. In aggiunta a questo, l'azienda si predisporrà per prendere la certificazione europea DNSH e questo sarà, oltre che un bene per l'azienda e per l'ambiente, anche un valore aggiunto per i clienti che compreranno dalla Trend Service, perché così potranno a loro volta organizzarsi per questa certificazione, che diverrà nei prossimi anni sempre più importante".

Nel paragrafo "*informazioni sull'impresa*" il Tiburzi comunicava gli importi del fatturato aziendale nei due esercizi precedenti, indicati come pari ad € 1.555.215,00 nel 2019 e ad € 1.041,994,00 nel 2020, e del patrimonio netto nel 2020, indicato come pari ad € 1.016.385,00.

A seguito dell'accoglimento della domanda di finanziamento (delibera del Comitato Agevolazioni del 29/12/2021) e della stipula del relativo contratto, avvenuta il 17/1/2022, la Simest s.p.a. accreditava alla Trend Service s.r.l., in data 10/3/2022, la complessiva somma di € 150.000,00, pari alla prima *tranche* del beneficio, di cui: € 112.500,00 per quota afferente al finanziamento

ed € 37.500,00 per quota relativa al co-finanziamento a fondo perduto.

In base alla circolare n. 1/PNRR/394/2021, par. 2, le risorse finanziarie erogate avrebbero dovuto essere utilizzate in misura pari almeno al 50% per investimenti finalizzati alla digitalizzazione e per il restante 50% per investimenti finalizzati a favorire la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali dell'azienda beneficiaria.

Successivamente, la Simest s.p.a., in considerazione della mancata rendicontazione delle spese da parte della Trend Service s.r.l., oltre a non erogare la seconda *tranche*, disponeva la revoca dell'intero finanziamento ed intimava, in data 7/12/2023, alla ditta la restituzione di quanto già percepito.

Né la Trend né il Tiburzi ottemperavano alla richiesta di restituzione, conseguente all'avvenuta risoluzione del contratto.

II.1 Avviate le indagini da parte della Guardia di Finanza, emergeva, in primo luogo, che la Trend Service s.r.l. aveva avuto indebito accesso al finanziamento, in quanto il Tiburzi aveva falsamente dichiarato la sussistenza in capo all'azienda (di cui era legale rappresentante, amministratore e socio unico) degli specifici requisiti di fatturato, nazionale ed estero, previsti dalla circolare n. 1/PNNR/394/2021.

Infatti, mediante controlli incrociati ed accessi a banche dati, venivano riscontrate notevoli discrasie tra i dati aziendali dichiarati per il 2019 ed il 2020 e quelli effettivi, considerato che:

per l'anno 2019, a fronte di un importo dichiarato alla Simest di € 1.555.215,00, i ricavi reali erano stati di soli € 157.269,47;

per l'anno 2020, a fronte di un importo dichiarato di € 1.041.994,00, i ricavi reali erano stati di soli € 805.408,72.

Per di più, la Guardia di Finanza riscontrava che la Trend Service s.r.l. non possedeva neppure gli specifici requisiti di fatturato estero nella misura stabilita dal paragrafo 2.2 della circolare n. 1/PNNR/394/2021 (*fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi dev'essere pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale oppure ad almeno il 10% del fatturato ricompreso nell'ultimo bilancio depositato*).

In proposito, la Guardia di Finanza scopriva che:

il precedente legale rappresentante della Trend Service s.r.l. (tale Guidarelli Andrea) aveva indicato per il 2019 un fatturato aziendale totale pari ad € 157.262,00 (v. dichiarazione annuale IVA datata 19/2/2020);

il Tiburzi (divenuto legale rappresentante della società con decorrenza dal 24/3/2020) aveva presentato una prima dichiarazione IVA integrativa in data 21/4/2021, indicando un fatturato totale di € 1.059.370,00, ed una seconda dichiarazione integrativa in data 22/4/2021, indicando un fatturato totale di € 1.555.215,00;

sempre con riferimento all'anno 2019, il Tiburzi aveva dichiarato falsamente un fatturato estero di € 549.434,00, a fronte di un dato reale di soli € 53.589,00.

Ugualmente, con riferimento all'anno 2020, il Tiburzi aveva

falsamente indicato un fatturato totale di € 1.041.994,00 (v. dichiarazione annuale IVA del 23/4/2021), assai maggiore di quello reale di € 723.208,40, riscontrato dalla Guardia di Finanza, ed un fatturato estero di € 458.477,00, assai maggiore di quello reale, pari ad € 82.220,32.

In pratica, mediante la predisposizione e la successiva comunicazione di dati contabili "gonfiati" in ordine al fatturato nazionale ed estero, il Tiburzi aveva tratto in errore i competenti Organi della Simest s.p.a., facendo ottenere alla Trend Service s.r.l. un finanziamento concretamente erogato nella misura di € 150.000,00 (prima quota accreditata in data 10/3/2022), che, altrimenti, non sarebbe stato corrisposto.

II.2 In secondo luogo, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, è emerso che la somma percepita non era stata utilizzata per il conseguimento degli scopi espressamente previsti.

Infatti, come anche ammesso dallo stesso Tiburzi:

una quota della somma riscossa era stata impiegata per il pagamento di debiti nei confronti di vari fornitori dell'azienda;

un'altra quota di tale somma era servita per l'installazione di un impianto fotovoltaico su un capannone artigianale, che, peraltro, subito dopo era stato affittato ad altra ditta e, quindi, non era rimasto nella disponibilità della Trend Service s.r.l. per l'esercizio delle sue specifiche attività aziendali, concernenti la produzione di parti in cuoio per calzature;

non s'era, dunque, provveduto all'avvio di alcuna digitalizzazione

della gestione aziendale, tant'è vero che il carico e lo scarico dei materiali nei magazzini avveniva ancora manualmente, senz'alcuna informatizzazione delle relative procedure contabili.

All'esito delle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza e sulla base delle ulteriori informazioni fornite dalla Simest, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, dopo aver notificato in data 25/3/2025 l'avviso di conclusione delle indagini, in data 20/6/2025 ha instaurato il procedimento penale nei confronti di Tiburzi Elvio, per il reato di cui all'art. 640-bis del c.p. (truffa ai danni dello Stato), nonchè nei confronti della Trend Service s.r.l., per l'illecito di cui agli artt. 5, lett. a, e 24 del D.lgs. n. 231/2001, in correlazione al predetto delitto, in quanto commesso dal legale rappresentante (Tiburzi) nell'interesse ed a vantaggio della società amministrata.

III. Dopo aver illustrato la vicenda foriera di danno erariale, la Procura regionale ha, in punto di diritto, richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui:

- sussiste la giurisdizione contabile nelle ipotesi d'indebita percezione di contributi e finanziamenti pubblici da parte di soggetti privati e/o d'illecita distrazione di tali risorse dalle finalità prestabilite;

- in tali casi deve, infatti, ravvisarsi un rapporto di servizio di tipo funzionale intercorrente con la P.A., derivante dall'inserimento del soggetto beneficiario del contributo o del finanziamento nell'*iter* procedimentale dell'Ente pubblico, quale compartecipe

dell'espletamento di specifiche attività per il conseguimento di fini pubblici;

- la giurisdizione contabile si estende non soltanto alla persona giuridica che abbia indebitamente lucrato il finanziamento pubblico ma anche nei confronti del suo legale rappresentante ed amministratore, che risulti aver posto in essere condotte illecite finalizzate al conseguimento del beneficio economico e/o alla sua distrazione dagli scopi preventivati.

IV. Nel merito, la Procura della Corte dei conti ha sottolineato che le condotte tenute dalla Trend Service s.r.l., tramite il suo amministratore e legale rappresentante Tiburzi, appaiono antigiuridiche, sia sotto il profilo dell'indebito conseguimento del finanziamento sia sotto quello della successiva distrazione delle risorse pubbliche dalle specifiche finalità prefissate dalla normativa in materia.

IV.1 Sotto il primo profilo, è emersa la falsità delle dichiarazioni rese dal Tiburzi alla Simest relativamente ai requisiti di fatturato totale, nazionale ed estero, posseduti dall'azienda, per di più con un corredo di bilanci e di dichiarazioni annuali IVA per il 2019 ed il 2020 risultati artefatti e, dunque, non corrispondenti alla reale situazione economica della Trend Service s.r.l.

In particolare, la Procura ha ribadito che la Società era priva dei requisiti di cui alla circolare n.1/PNRR/394/2021, in quanto, oltre ad aver dichiarato dati di fatturato aziendale non corrispondenti a quelli effettivi, non era in possesso del requisito di fatturato estero

nella misura specificamente prevista dal paragrafo 2.2 n.3 (*"Fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato"*).

Infatti, la media del fatturato estero effettivo degli anni 2019 e 2020, pari ad € 67.894,66 (€ 53.589,00 + € 82.200,32 = € 135.789,32 : 2 = € 67.894,66), era inferiore al 20% del fatturato totale effettivo di quegli anni, pari ad € 192.535,64 (€ 157.269,47 + 805.408,72 = € 962.678,19, di cui il 20% corrisponde ad € 192.535,64); inoltre, tale media (€ 67.894,66) era inferiore anche al 10% (€ 80.540,97) del fatturato aziendale effettivo del 2020, pari ad € 805.408,72.

In ogni caso, l'importo massimo teoricamente richiedibile sarebbe stato pari ad € 120.334,77 e non ai 300.000,00 €, indicati dalla Trend Service nella domanda presentata in data 22/10/2021.

Infatti, alla luce della suddetta circolare, l'importo massimo del beneficio andava commisurato a quello minore tra € 1.000.000,00 ed il 25% dei ricavi medi effettivi (€ 157.269,47 per il 2019 ed € 805.408,72 per il 2020, con una media, quindi, di € 481.339,09, di cui il 25% corrisponde ad 120.334,77).

Pertanto, ove la Simest fosse venuta a conoscenza della falsità dei dati relativi al fatturato aziendale nazionale ed estero, non avrebbe concesso alla Trend Service s.r.l. il finanziamento in questione né tantomeno le avrebbe erogato la prima quota di € 150.000,00.

IV.2 Sotto il secondo profilo, la Procura ha sottolineato che il finanziamento non era stato minimamente utilizzato per le previste

finalità di avvio della transizione digitale dei processi produttivi aziendali né per la promozione dell'attività della Trend Service s.r.l. sui mercati internazionali, bensì per pagare debiti nei confronti di vari fornitori e per installare un impianto fotovoltaico su un capannone artigianale, peraltro, poco tempo dopo dato in locazione ad altra ditta e, quindi, non utilizzato per l'esercizio delle specifiche attività aziendali di pertinenza della Trend.

Per di più, tale ditta, violando gli obblighi assunti, non aveva neppure provveduto a trasmettere tempestivamente alla Simest la rendicontazione delle spese sostenute né ad ottemperare alla richiesta di restituzione di quanto percepito, una volta che il contratto di finanziamento era stato oggetto di risoluzione.

IV.3 La Procura ha, pertanto, affermato che il danno patrimoniale diretto, subito dall'Erario per effetto di tali illeciti comportamenti, da ritenersi connotati da dolo intenzionale, va quantificato nell'importo di € 150.000,00, corrispondente alla prima quota del finanziamento erogata alla Trend Service s.r.l. in data 10/3/2022 e non restituita alla Simest, nonostante l'avvenuta risoluzione del relativo contratto.

IV.4 A tale posta di danno patrimoniale va aggiunto, secondo la Procura, anche il danno da disservizio, quantificabile, in via equitativa, in € 15.000,00, ossia in misura pari al 10% del finanziamento risultato indebitamente percepito e distratto dagli scopi prefissati, e ciò in ragione del fatto che le risorse pubbliche illecitamente lucrate dalla Trend Service, tramite il suo

amministratore Tiburzi, erano state, di fatto, sottratte ad altre aziende, che, accedendo ai finanziamenti in luogo della Trend, avrebbero potuto perseguire le finalità d'incremento della digitalizzazione dei propri processi produttivi e migliorare la competitività del tessuto produttivo locale sui mercati internazionali, con correlativi indubbi vantaggi per l'intera collettività.

IV.5 Conclusivamente, la Procura ha chiesto che la Trend Service s.r.l. e Tiburzi Elvio siano condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della Simest della complessiva somma di € 165.000,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.

V. La Trend Service s.r.l. e il Tiburzi si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 21/4/2026, con cui hanno conclusivamente chiesto: *"A) di dichiarare inammissibile e/o improcedibile le domande risarcitorie proposte dalla Procura, per tutte le ragioni illustrate e documentate nella narrativa che precede; B) in subordine e nel merito, di respingere le domande risarcitorie per le ragioni e nei termini esposti nella narrativa che precede; C) in ogni caso, di rigettare la domanda proposta nei confronti del Tiburzi, per le ragioni esposte nella narrativa che precede; con vittoria di spese e competenze di causa"*.

V.1 In particolare, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea deriverebbe dall'eventualità di una duplicazione del risarcimento richiesto, che verrebbe a profilarsi:

sia in quanto la Simest ha, nel frattempo, agito dinanzi al Tribunale

civile di Roma, ottenendo in data 28/10/2024 l'emissione nei confronti della Trend Service s.r.l. del decreto ingiuntivo n. 14240/2024, provvisoriamente esecutivo, comprensivo anche dell'importo di € 150.000,00, corrispondente al danno derivante dall'indebita percezione del finanziamento, che costituisce oggetto dell'odierno giudizio di responsabilità amministrativa promosso dalla Procura della Corte dei conti; peraltro, in considerazione della provvisoria esecutività di tale decreto ingiuntivo, la Simest ha anche avviato un procedimento di esecuzione immobiliare a carico della Trend;

sia in considerazione del fatto che il medesimo importo di € 150.000,00 potrebbe essere oggetto di confisca nell'ambito del procedimento penale n. 440/2024 R.G.N.R., attualmente pendente nei confronti della Trend e del Tiburzi dinanzi al Tribunale di Fermo.

V.2 Nel merito, i convenuti hanno contestato (in maniera, invero, assai generica) le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, secondo cui il finanziamento sarebbe stato ottenuto dalla Trend Service s.r.l. mediante false dichiarazioni sull'ammontare del fatturato aziendale nazionale ed estero, relativamente agli anni 2019 e 2020.

Inoltre, i medesimi convenuti hanno sostenuto che non vi sarebbe stata distrazione del finanziamento dagli scopi d'interesse pubblico stabiliti, in quanto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul capannone artigianale, di proprietà della Trend, ubicato nel

Comune di Monte San Pietrangeli, poteva, comunque, rientrare nell'ambito dell'attuazione nel programma di transizione ecologica, anch'esso sotteso al finanziamento in questione.

In tale contesto, non assumerebbero significativa rilevanza neppure le circostanze, oggetto delle contestazioni formulate dalla Procura della Corte dei conti, che tale capannone era stato poi dato in affitto ad altra ditta, che i pagamenti delle fatture per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico erano stati imputati a conti correnti diversi da quello comunicato alla Simest e che nelle causali dei pagamenti delle medesime fatture non era stato specificato il "codice CUP", che contrassegnava il finanziamento in questione.

V.3 In ogni caso, ad avviso dei convenuti, non sarebbe configurabile il danno da disservizio, sia in quanto non provato, non essendo stato dedotto dalla Procura alcun elemento da cui desumere che il finanziamento, in ipotesi indebitamente percepito dalla Trend Service, avrebbe potuto essere attribuito ad altra azienda, la quale avrebbe poi concretamente perseguito le finalità ad esso sottese, sia in quanto il danno da disservizio costituirebbe una sorta di parziale duplicazione del danno patrimoniale diretto, sia in quanto esso non sarebbe suscettibile di quantificazione, in via equitativa, nella misura del 10% dello stesso finanziamento.

V.4 Infine, il Tiburzi ha contestato la richiesta, formulata dalla Procura, della sua condanna al risarcimento in solido con la Trend Service s.r.l., sostenendo che egli aveva operato soltanto nell'ambito del rapporto d'immedesimazione organica con tale ditta; pertanto,

in tale contesto, non sarebbe individuabile una condotta, a lui autonomamente imputabile, distinta da quella tenuta in qualità di legale rappresentante della Trend Service s.r.l.

Non si sarebbe, quindi, in presenza di condotte dolose imputabili a più soggetti distinti, circostanza legittimante la richiesta di condanna in solido, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n. 1/1994.

D'altronde, il finanziamento era stato accreditato sul c/c della società ed era stato utilizzato anche per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, avente attinenza con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

In ogni caso, egli non avrebbe conseguito alcun illecito arricchimento personale.

VI. All'odierna udienza, il P.M. e l'avv. Polisena, difensore dei convenuti, hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le istanze e le conclusioni formulate negli atti scritti e confutando le deduzioni avversarie.

DIRITTO

1. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all'indebita percezione ed alla susseguente illecita distrazione dalle finalità normativamente prescritte di un finanziamento pubblico, erogato dalla Simest s.p.a., da parte della società Trend Service s.r.l. e di Tiburzi Elvio, suo legale rappresentante, amministratore e socio unico.

I danni contestati ai suddetti convenuti sono stati quantificati dalla

Procura nell'importo complessivo di € 165.000,00, di cui € 150.000,00, pari alla prima *tranche* del finanziamento erogata dalla Simest s.p.a., a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 15.000,00 a titolo di danno da disservizio.

2. Ciò premesso, in via pregiudiziale va, *ex officio,* dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in *subiecta materia*.

In proposito, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, secondo cui: "*La concessione di contributi ad un soggetto privato per l'attuazione di progetti, nell'ambito di programmi che l'Ente pubblico si propone di realizzare, determina l'instaurazione con il medesimo di un rapporto funzionale di servizio in senso lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato*" (cfr., *ex multis,* Corte dei conti, Sez. II^ d'Appello, sent. n. 23/2020).

Orbene, va sottolineato che la Simest s.p.a. (Società Italiana per le Imprese all'Estero, statutariamente in mano pubblica) è stata incaricata dal legislatore di gestire direttamente il Fondo Rotativo istituito dalla L. n. 394/1981, al fine di supportare il processo d'internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e co-finanziamenti a fondo perduto.

Nell'ambito del P.N.R.R., l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021 ha rifinanziato tale Fondo per 1,2 miliardi di €, di cui € 800 milioni destinati alla concessione di finanziamenti agevolati ed € 400 milioni

per l'erogazione di co-finanziamenti a fondo perduto.

Le risorse finanziarie del Fondo, di provenienza pubblica, nazionale ed europea, sono, dunque, specificamente destinate a sovvenzionare i costi afferenti ad iniziative d'inserimento delle aziende nei mercati esteri (finalità palesemente pubblicistica), mediante interventi rientranti nell'ambito della transizione digitale ed ecologica, dell'e-commerce, delle fiere e delle mostre.

In tale contesto, la domanda proposta dalla Trend Service s.r.l. era specificamente motivata con la finalità di realizzare, nell'ambito dell'intervento *"Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e MidCap con vocazione internazionale"*, un'iniziativa che *"[…] vuole costituire un significativo salto qualitativo nel processo di digitalizzazione e di trasformazione sostenibile dell'azienda"*.

Ne consegue che appare evidente la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, in conformità alla costante giurisprudenza, la quale ha affermato che: "*Atteso che, sempre più frequentemente, l'Amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti in ipotesi di danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere non soltanto in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato, deve ritenersi che il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto, che può ben essere un privato, alla natura del danno e degli scopi perseguiti.*

Pertanto, laddove il privato fruitore di fondi pubblici incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l'Ente pubblico, di cui il medesimo beneficiario deve rispondere dinanzi al giudice contabile" (cfr. Cass. civ., SS.UU., ordinanza n. 5228/2022; *ex multis,* Corte dei Conti, Sez. Toscana, sent. n. 104/2025).

3. In via preliminare, va, poi, rigettata l'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità della domanda attorea, che è stata sollevata dai convenuti in considerazione dell'ipotizzata duplicazione risarcitoria che verrebbe a verificarsi nella fattispecie in esame, sia in ragione della statuizione di condanna alla restituzione, tra l'altro, della somma di € 150.000,00, già ottenuta in sede civile dalla Simest per effetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14240/2024 del 28/10/2024, emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della Trend Service s.r.l., sia in ragione del fatto che il medesimo importo di € 150.000,00 potrebbe essere oggetto di confisca, quale profitto del reato di truffa, all'esito del procedimento penale n. 440/2024 R.G.N.R., pendente dinanzi al Tribunale di Fermo.

A tal proposito, il Collegio giudicante osserva che la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che: "*La finalità di ottenere il risarcimento del danno inferto al patrimonio pubblico rappresenta l'essenza stessa dell'interesse ad agire in sede contabile, sicchè l'avvenuto risarcimento di tale danno comporta la preclusione ovvero l'improcedibilità dell'azione del P.M.*

contabile (v. Corte dei conti, Sez. I d'Appello, sentenza n. 96/2002; SS.RR., sentenza n. 11/A/1998). […] Peraltro, affinché vi possa essere improponibilità ovvero improcedibilità del giudizio di responsabilità erariale (a seconda che l'azione sia già stata proposta o meno), occorre la prova certa che l'avvenuta datio (non basta la mera promessa di pagamento) a vantaggio dell'Amministrazione danneggiata coincida nel quantum con la misura indicata nell'invito a dedurre ovvero nella citazione ovvero ancora determinata dal giudice contabile al termine del relativo processo, tenuto conto della richiesta avanzata in citazione dalla Procura, in considerazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.)" (cfr., *ex plurimis*, Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sentenza n. 506/2025).

Orbene, nella fattispecie in esame non v'è prova di alcun concreto versamento (*datio*) a titolo d'integrale risarcimento, ragion per cui l'azione proposta dalla Procura deve ritenersi assolutamente ammissibile e procedibile.

Infatti, come anche dichiarato dai convenuti nella memoria di costituzione, il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Fermo è pendente nella fase dell'udienza preliminare; pertanto, non è stata ivi emessa alcuna pronunzia di condanna né tantomeno di confisca definitiva.

Ugualmente, risulta che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Roma è stato oggetto di opposizione da parte della Trend Service s.r.l., con contenzioso tuttora pendente; anche la procedura di esecuzione immobiliare, promossa dalla Simest in considerazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, non ha ancora

comportato alcun concreto soddisfacimento del credito vantato.

Inoltre, il Collegio rileva (come, peraltro, puntualmente sottolineato dal P.M. all'odierna udienza) che nel presente giudizio contabile: è stata contestata ai convenuti anche l'ulteriore posta di danno da disservizio; è stato chiamato a rispondere del danno erariale anche il Tiburzi, non destinatario del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza della Simest.

Ovviamente, in sede di esecuzione della decisione di questa Corte, dovrebbe tenersi conto di quanto risultasse eventualmente già risarcito in sede civile/penale, in modo da evitare ipotesi di duplicazioni risarcitorie, che, allo stato attuale, sono indubbiamente insussistenti.

4. Passando alla disamina dei profili di merito della vicenda, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura sia meritevole d'integrale accoglimento.

In primo luogo, va ravvisata la sussistenza delle condotte antigiuridiche, da cui è derivato il danno patrimoniale.

In particolare, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è emerso che mancavano i requisiti per l'accesso al finanziamento, falsamente attestati nella domanda inoltrata alla Simest in data 22/10/2021 dal Tiburzi, in qualità di legale rappresentante ed amministratore della Trend Service s.r.l.

Tra l'altro, risulta acclarata l'insussistenza della specifica condizione di ammissibilità al finanziamento, prevista al paragrafo 2.2 della circolare n. 1/PNRR/394/2021, secondo cui: "*[...] L'Impresa richiedente: […] deve avere un fatturato estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno*

pari al 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell'ultimo bilancio depositato".

Orbene, la media del fatturato estero effettivo degli anni 2019 e 2020, pari ad € 67.894,66 (€ 53.589,00 + € 82.200,32 = € 135.789,32 : 2 = € 67.894,66), era inferiore al 20% del fatturato totale effettivo di quegli anni, pari ad € 192.535,64 (€ 157.269,47 + 805.408,72 = € 962.678,19, di cui il 20% corrisponde ad € 192.535,64); inoltre, tale media (€ 67.894,66) era inferiore anche al 10% (€ 80.540,87) del fatturato aziendale effettivo del 2020, pari ad € 805.408,72.

D'altronde, è emerso che, in sede di presentazione della domanda alla Simest, il Tiburzi aveva fatto riferimento a bilanci e dichiarazioni annuali IVA per il 2019 ed il 2020 appositamente artefatti e, dunque, non corrispondenti alla reale situazione economica della Trend Service s.r.l.

Non v'è dubbio, quindi, che, ove la Simest fosse venuta a conoscenza della falsità dei dati relativi al fatturato aziendale, non avrebbe concesso alla Trend Service s.r.l. il finanziamento in questione né tantomeno le avrebbe erogato la prima quota di € 150.000,00.

Altra condotta palesemente antigiuridica, tale da comportare, ai sensi del punto 6.2 della circolare n. 1/PNNR/394/2021, la non spettanza di quanto percepito, con correlativo dovere di restituzione, è consistita nell'ingiustificata violazione, da parte della Trend Service e del Tiburzi, dell'obbligo di tempestiva rendicontazione delle spese ammissibili (violazione sanzionabile con la revoca del finanziamento, ai sensi della lettera C, circostanza puntualmente concretizzatasi, tant'è vero che la

seconda *tranche* non è stata erogata dalla Simest, che ha, inoltre, provveduto alla risoluzione del contratto di finanziamento ed a richiedere alla ditta la restituzione di quanto già ricevuto).

Il Collegio ritiene, pertanto, che l'illecito accesso al finanziamento, in carenza degli specifici requisiti di fatturato aziendale e mediante la resa di false dichiarazioni, nonché la violazione dell'obbligo di rendicontazione, imputabili a condotte dolose, costituiscano circostanze già, di per sé, sufficienti per il configurarsi del danno erariale e, quindi, per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti della Trend Service e del Tiburzi.

A ciò si aggiunge la mancata puntuale realizzazione del progetto oggetto di finanziamento.

Infatti, come accertato dalla Guardia di Finanza e come anche ammesso dallo stesso Tiburzi:

una quota della somma riscossa era stata impiegata per il pagamento di debiti nei confronti di vari fornitori dell'azienda;

un'altra quota di tale somma era servita per l'installazione di un impianto fotovoltaico su un capannone artigianale;

non s'era, dunque, provveduto all'avvio di alcuna digitalizzazione della gestione aziendale, tant'è vero che il carico e lo scarico dei materiali nei magazzini avveniva ancora manualmente, senz'alcuna informatizzazione delle relative procedure contabili.

In tale contesto, non appare, dunque, affatto condivisibile la tesi difensiva dei convenuti, secondo cui non vi sarebbe stata distrazione del finanziamento dagli scopi d'interesse pubblico prestabiliti, in

quanto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul capannone artigianale, di proprietà della Trend, ubicato nel Comune di Monte San Pietrangeli, poteva, comunque, rientrare nell'ambito dell'attuazione del programma di transizione ecologica, anch'esso sotteso al finanziamento in questione.

In proposito, il Collegio osserva che:

come evidenziato dalla Procura, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non trova specifica ed espressa rispondenza nel progetto descritto nella domanda di finanziamento;

peraltro, il capannone artigianale, su cui venne installato l'impianto fotovoltaico, era stato subito dopo dato in affitto ad altra ditta e, quindi, non era rimasto nella disponibilità della Trend Service s.r.l. per l'esercizio delle sue specifiche attività aziendali, concernenti la produzione di parti in cuoio per calzature; d'altronde, come riscontrato dalla Guardia di Finanza, i pagamenti delle fatture per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico vennero imputati a conti correnti diversi da quello comunicato alla Simest, così come nelle causali dei pagamenti di tali fatture non venne menzionato il "codice CUP" che contrassegnava il finanziamento in questione;

la Trend Service s.r.l. non ha minimamente adempiuto a quanto prescritto dalla circolare n. 1/PNRR/394/2021, par. 2, secondo cui le risorse finanziarie percepite avrebbero dovuto essere utilizzate in misura pari almeno al 50% per l'effettuazione di investimenti finalizzati alla digitalizzazione.

Alla luce di tali dati oggettivi, il Collegio reputa che sia evidente la

connotazione *contra ius* delle condotte tenute dalla Trend Service s.r.l., tramite il suo legale rappresentante, amministratore e socio unico Tiburzi Elvio, in quanto esse sono state dolosamente preordinate ad ottenere indebitamente il finanziamento erogato dalla Simest nonché a distrarre le somme percepite dalle specifiche finalità normativamente prescritte, per di più con ingiustificata violazione degli obblighi di rendicontazione delle spese effettuate.

Ciò assodato, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, nelle ipotesi in cui a beneficiare indebitamente del finanziamento pubblico sia stata una società, l'azione risarcitoria può essere esercitata dalla Procura anche nei confronti della persona fisica che abbia rivestito la qualità di legale rappresentante, amministratore o, comunque, di effettivo "dominus" della persona giuridica.

Infatti, il conseguimento del finanziamento mediante condotte fraudolente e/o la sua successiva distrazione dalle finalità d'interesse pubblico prefissate determinano la rottura dello 'schermo' societario o associativo, comportando l'imputazione all'amministratore di un'autonoma responsabilità per l'illegittima percezione e/o gestione di tali risorse finanziarie pubbliche (cfr.: Corte dei conti, Sez. Umbria, sent. n. 14/2021; Sez. Puglia, sentenze nn. 764/2018 e 477/2021).

Sulla base di quanto sopra argomentato, non v'è dubbio che anche il Tiburzi debba rispondere, in solido con la società da lui amministrata, dei danni subiti dall'Erario.

4.2. Per quanto riguarda la quantificazione del danno da risarcirsi, il Collegio ritiene che esso vada individuato nell'importo complessivo di

€ 165.000,00, di cui € 150.000,00 pari alla prima *tranche* del finanziamento indebitamente percepito, che a tutt'oggi non risulta essere stata restituita, ed € 15.000,00, a titolo di danno da disservizio.

In ordine a tale seconda posta di danno, risulta pienamente condivisibile la tesi della Procura, secondo cui, avendo essi tenuto comportamenti dolosi, finalizzati sia all'indebito conseguimento del finanziamento sia alla successiva distrazione dagli scopi prefissati della somma erogata dalla Simest, la Trend Service s.r.l. ed il Tiburzi avevano, di fatto, impedito che le risorse finanziarie in questione potessero essere fruite da altre aziende, in possesso dei prescritti requisiti, che avrebbero potuto realizzare in maniera coerente e proficua progetti volti alla transizione digitale ed ecologica dei loro processi produttivi, con conseguenti indubbi vantaggi anche per la collettività e per l'economia sia locale che nazionale.

A riprova di ciò, il Collegio giudicante osserva che, una volta constatato l'esaurimento delle risorse finanziarie che erano state stanziate dal legislatore, in data 3 maggio 2022 la Simest aveva dovuto chiudere anticipatamente la fase di ricezione delle domande di finanziamento provenienti da altre aziende, che, dunque, non avevano potuto più conseguire il beneficio economico in questione ed utilizzarlo per il perseguimento delle finalità d'interesse pubblico prefissate.

In conformità a consolidata giurisprudenza, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la quantificazione, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del c.c., del danno da disservizio, e ciò in considerazione della notevole difficoltà di pervenire ad una precisa

dimostrazione dell'entità di tale pregiudizio, pur indubbiamente ravvisabile nella fattispecie in esame (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.VI, ordinanza n. 41542/2021).

Tenuto conto delle peculiarità, sopra descritte, della vicenda in esame, appare congrua la quantificazione in € 15.000,00 del danno da disservizio, che è stata prospettata dalla Procura in misura corrispondente al 10% del finanziamento indebitamente percepito dalla Trend Service s.r.l. (cfr., *in terminis,* Corte dei Conti, Sez. Marche, sentenza n. 103/2025; Sez. I d'Appello, sentenza n. 68/2026).

Tale conclusione trova adeguato supporto nei parametri di valutazione offerti dalla Procura: l'ingente contributo illecitamente conseguito dalla Trend Service s.r.l., pari ad € 150.000,00, ed il susseguente comunicato diramato dalla Simest, afferente all'intervenuto esaurimento delle risorse occorrenti per sovvenzionare ulteriori progetti, volti ad incrementare la digitalizzazione dei processi produttivi aziendali e la competitività sui mercati internazionali.

5. Conclusivamente, la Trend Service s.r.l. e Tiburzi Elvio vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Simest s.p.a., della complessiva somma di € 165.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (10/3/2022) di percezione del finanziamento e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:

CONDANNA

la società Trend Service S.r.l. e Tiburzi Elvio, in proprio e quale legale rappresentante, amministratore e socio unico di tale ditta, in solido tra loro, al pagamento, in favore della **Simest s.p.a.**, della complessiva somma di **€ 165.000,00**, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data (10/3/2022) di percezione del finanziamento in questione e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

Inoltre, i medesimi convenuti vengono condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Federico Lorenzini	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 03.06.2026.
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)